

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 0/10/2019

Esame del ricorso n. 0405183/2019 del 26/03/2019

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 10/10/2019

FATTO

Intestatario di nn. 2 BFP: serie Q/P; n. progressivo: 000.192 - 000.193; del valore di 1.000.000 lire ciascuno, sottoscritti in data 9/3/1987; ricevuta stima per un valore di inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo dei titoli; il ricorrente riferisce della comunicazione, da parte dell'intermediario convenuto, a seguito dell'apposizione del timbro sul retro del buono l'intermediario, delle variazioni dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita del titolo, senza fornire alcuna indicazione per quanto concerne gli anni successivi (periodo dal 21° al 30° anno); risultando quindi valida la dicitura prevista sui titoli per il periodo di riferimento ovvero: *"Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*, deducendo di aver ricevuto dalla resistente una proposta di un rimborso applicando anche per l'ultimo decennio, il rendimento previsto per i titoli della serie Q, adisce questo Arbitro chiedendo la differenza derivante dall'applicazione dei diversi rendimenti è di oltre di euro 6.000,00 per ciascun titolo. L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

La controversia in esame inerisce e il rendimento e la disciplina ministeriale di rimborso nn. 2 Buoni Fruttiferi Postali (di seguito BPF), sottoscritti in data 9/3/1987.

Segnatamente, parte ricorrente lamenta l'osservanza solo parziale, da parte della convenuta, delle condizioni di applicabilità (dettate dall'art. 5, comma 2, d.m. 13/06/1986) dei tassi modificati in senso peggiorativo sotto la vigenza di serie precedenti.

La richiamata disposizione prevede, infatti, ai fini dell'opponibilità al sottoscrittore dei criteri di rendimento differenti da quelli stampigliati sui buoni, due condizioni: apposizione di un timbro che rinomini il buono (sul fronte); apposizione di un timbro che rettifichi i tassi (sul retro). Nel caso di specie, l'attuata produzione documentale consente di appurare che l'intermediario ha diligentemente proceduto alla rinominazione del titolo; quanto, invece, alla rettifica dei criteri di rendimento, l'aggiornamento delle risultanze facciali appare limitato ai primi due decenni. In queste ipotesi, l'Arbitro ha costantemente ritenuto che la norma ricordata sia inequivoca nell'affidare l'opponibilità al sottoscrittore delle modifiche ai buoni della serie Q/P non alla pubblicazione sulla GU, ma alla corretta incorporazione nel buono dei timbri recanti l'indicazione della nuova serie e dei nuovi tassi (Coll. coord., Dec. n. 5376/2013; Coll. Roma, Dec. nn. 11917 /2017 e 1750/2018).

In base a tale interpretazione, maturata sulla scorta dell'insegnamento della Cassazione - SS.UU. 13979/2007- e preferibile in quanto massimamente protettiva dell'affidamento (ingenerato dal timbro al momento del rilascio e poi nel corso degli anni) del sottoscrittore e rispettosa della *ratio* della normativa, evitando di addossare ai sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione-, si ritiene applicabile, in assenza di diversa indicazione, quanto originariamente riportato sul retro (in applicazione del principio di letteralità diretta).

Il Collegio, ritenuto, in aderenza all'insegnamento della Corte di cassazione, che il tenore letterale del titolo costituisca il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare (Cass. SS.UU. n. 13979 del 15 giugno 2007); ravvisando la negligenza dell'intermediario che, non provvedendo ad aggiornare le risultanze facciali, ha così ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno: negli stessi termini cfr. Coll. Roma, dec. n. 2382/2018); accoglie la domanda e accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA